

**SOSPENSIONE DAL 29 OTTOBRE 2018 DEI MODELLI F24 CONSIDERATI A RISCHIO**

Gentili Clienti,

a partire dal prossimo 29 ottobre prenderà avvio la disciplina prevista con la Legge di Bilancio dell'anno scorso ( L. 205/2017) che prevede la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di **sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio,**

**I criteri di selezione di rischio definiti dall'Agenzia sono riferiti:**

- a) alla tipologia dei crediti compensati
- b) alla tipologia dei debiti pagati
- c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24
- d) ai dati presenti nell'anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici afferenti ai soggetti indicati nel modello
- e) ad analoghe compensazioni già avvenute da parte del soggetto
- f) al pagamento dei debiti iscritti a ruolo ( disciplina art. 31 DL 78/2010).

Dalla genericità di tali criteri si capisce come tale provvedimento sia in realtà un deterrente generalizzato per moltissimi contribuenti rispetto alla possibilità di effettuare compensazioni anche se con crediti legittimamente spettanti ( soprattutto quelli di importo rilevante), piuttosto che un provvedimento mirato a bloccare le compensazioni caratterizzate da elevato profilo di rischio.

Infatti è da tenere presente che:

- 1) -nel caso in cui l'esito del controllo dell'agenzia delle entrate sia negativo cioè il credito non risulta utilizzato correttamente, la delega di pagamento **non** viene eseguita ed i versamenti compensati non si considerano non effettuati, con le conseguenti sanzioni. Da rilevare poi che il rigetto della delega riguarderà l'intero contenuto della stessa ...
- 2) nel caso in cui l'esito del controllo sia positivo, oppure decorrano 30 gg senza avere nessuna comunicazione a riguardo, la delega si intende presentata ora per allora ed i versamenti effettuati dalla data dell'invio del file .

Di particolare impatto poi , sempre riguardo ai criteri definiti dalla Agenzia per il controllo, risulta quello di cui alla lettera f) relativo al pagamento dei debiti iscritti a ruolo:

si ricorda infatti che la disciplina del DL 78/2010 all'art. 31 prevedeva già il divieto di compensare orizzontalmente i crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore ad euro 1.500,00 : a partire dal 29 ottobre prossimo , sempre nell'ottica dei controlli automatizzati di cui si sta parlando, l'Agenzia richiede che tali pagamenti di debiti iscritti a ruolo ( quelli per intenderci che presentano il codice tributo RUOL) siano effettuati **solo** attraverso i canali telematici messi a disposizione dal Fisco (Entratel o Fisconline ) e non attraverso il canale home banking, pena il rifiuto anche di tale delega di pagamento.


**DUNQUE A PARTIRE DA FINE OTTOBRE 2018 I CONTRIBUENTI CHE NON SONO ASSOLUTAMENTE CERTI DI**

STUDIO ASSOCIATO RUBINI-SOFFRITTI

- a) NON AVERE NULLA DA PAGARE DI PREGRESSO ISCRITTO A RUOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 1500 EURO
- b) POTER ESSERE CONSIDERATI NON A RISCHIO PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA P.A.

SONO INVITATI A CONSIDERARE L'OPPORTUNITA' DI NON PROCEDERE AD EFFETTUARE COMPENSAZIONI DI CREDITI ERARIALI TRAMITE MODELLO F24.

Come sempre restiamo a Vostra disposizione

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive 'CRS' followed by a long horizontal flourish. The bottom signature is more legible, appearing to read 'Studio Associato Rubini-Soffritti' in a cursive script.